

CONSORZIO POLI.DESIGN

Sede legale in Milano (MI)

Via Durando Giovanni, 38/A - C.A.P. 20158

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 12878090153

Capitale sociale 25523 i.v.

Codice fiscale 12878090153 e Partita IVA 12878090153

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

2017-2019

SEZIONE II - TRASPARENZA

Approvato dall'Organo amministrativo il 20/01/2017
Revisione 2 (Prima emissione 28/12/2015)

Prof. Giuliano Simonelli

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. ACCESSO CIVICO	7
2.1 Nozione.....	7
2.2 Cos'è l'accesso civico e cosa si intende per “accesso semplice” e “accesso generalizzato”.....	9
2.3 Come esercitare il diritto	9
Responsabili e indirizzi	10
3. INTENDIMENTI PER L'ANNO 2017	11
4. ALLEGATO	12
• Struttura della sezione “Società trasparente” del sito www.polidesign.net	13

1. INTRODUZIONE

L'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* –, nella sua formulazione originaria, prevedeva che ogni amministrazione adottasse un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** (di seguito: "il Programma"), da aggiornare annualmente, con l'indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

In ottemperanza a tale disposizione, in data 28.12.2015 il Consorzio ha adottato il Programma per il triennio 2016-2018; tale documento è stato aggiornato con la revisione 1, del 25.01.2016.

Il ripetuto art. 10, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, non prevede più l'obbligo di predisposizione del Programma, disponendo invece che <<Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.>>

Più in generale, il D.Lgs. n. 97/2016 – «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in materia di trasparenza (v. art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013) e i rapporti con i cittadini.

Il D.Lgs. n. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza (v. sopra), l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione all'A.N.A.C. della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'A.N.A.C. ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle norme in materia di trasparenza alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni con la **determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015** - «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Tali indicazioni non tengono però conto delle richiamate modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, rendendosi quindi necessaria una completa revisione del provvedimento.

La modifica della delibera A.N.A.C. n. 8/2015, appena richiamata, è stata annunciata con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 della stessa Autorità, di approvazione del P.N.A. 2016. Al riguardo, detta delibera prevede quanto segue:

<< 3.3 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati.

L'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo

unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, **si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».**

Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. **In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.**

Al momento della stesura del presente PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012. Tenuto, inoltre, conto del fatto che l'Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell'art. 2-bis secondo il criterio della "compatibilità", l'Autorità si riserva l'approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all'applicazione della l. 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA.>>

A oggi, benché il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica sia stato già emanato (D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, recante il <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>>, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016), l'A.N.A.C. non ha ancora emanato le annunciate << Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA>> (v. cit. delibera n. 831/2016).

Con la delibera n. 1310 del 28.12.2016 - «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» - l'A.N.A.C. ha, invece, già fornito le indicazioni riferite alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti di cui all'art. 2-bis, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013.

Con riferimento ai seguenti soggetti:

- **enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);**
- **società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto**

compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3); la delibera no 1310/2016 ha fatto anch'essa rinvio <<a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali>>, precisando che <<Al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che l'aggiornamento del P.T.P.C.T. (v. Sezione B del presente Modello) tiene conto delle indicazioni emanate sino a oggi dall'A.N.AC.; lo stesso dovrà, quindi, essere necessariamente rivisto e aggiornato una volta che la stessa Autorità avrà reso note le Linee guida appena menzionate.

A tal fine, si dovrà altresì tener conto che con atto a rogito del notaio Agostini in data 20 dicembre 2016 è stata deliberata la trasformazione del Consorzio POLI.design in società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 *ter* del Codice Civile (di seguito "POLI.design"), con il consenso unanime dei seguenti soci:

- Politecnico di Milano;
- AIPI – Associazione Italiana Progettisti di Interni;
- AIAP – Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione Visiva;
- ADI – Associazione Italiana di Disegno Industriale.

POLI.design (considerato nella prospettiva della trasformazione in società consortile a responsabilità limitata¹) sarà un ente in partecipazione pubblica. Con riferimento a detta trasformazione, l'art. 2500-novies del codice civile dispone che <<la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso>>.

Dunque, ai fini delle richiamate disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013), in attesa della definizione della trasformazione societaria e delle apposite Linee guida dell'A.N.AC., il Consorzio POLI.design (di seguito: "il Consorzio") è stato considerato un "Ente privato in controllo pubblico".

Tale qualificazione è stata operata dal Politecnico di Milano seguendo l'analisi compiuta dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito: "A.N.A.C." - si rinvia, in particolare, alla determinazione dell'Autorità n. 8 del 17 giugno 2015, "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*")².

Il presente documento, in particolare, definisce i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di

¹ Il Consorzio POLI.design è considerato, invece, ente privato a controllo pubblico.

² Politecnico di Milano, nota prot. 74177 del 28/10/2015 – I/1.

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e l'esercizio del diritto di accesso civico (come disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013).

Le misure del presente documento, adottate sulla base delle proposte formulate dal R.P.C.T. e attuate sotto l'indirizzo dello stesso Responsabile, fanno parte integrante del **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**.

Il P.T.P.C.T. fa parte del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012”.

Gli obiettivi in materia di trasparenza amministrativa sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa del Consorzio.

I contenuti informativi sono inseriti nella sezione “Società trasparente”, raggiungibile attraverso l'omonimo *link* presente nella *home page* del sito del Consorzio (<http://www.polidesign.net>).

La sezione è attualmente strutturata sulla base delle linee guida CIVIT (delibera n. 50/2013) e tiene conto delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con la citata delibera n. 8 del 2015.

Le **modalità per assicurare la conformità agli obblighi in materia di trasparenza** sono indicati al **paragrafo 2.2 – “Trasparenza e tracciabilità” – del Codice etico e di comportamento**, che si riporta qui di seguito:

<<Il Consorzio adotta, e aggiorna periodicamente le misure in materia di trasparenza e integrità, in conformità alle prescrizioni della Legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e delle indicazioni fornite dall'A.N.AC..

I dirigenti responsabili del Consorzio e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 33/2013.

Il dipendente imposta la propria attività secondo i principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali.

Il dipendente conosce e osserva la normativa vigente in materia di trasparenza e il menzionato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. I responsabili di Funzione sono tenuti ad attuare le disposizioni in esso contenute.

I responsabili degli uffici del Consorzio garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Ciascun responsabile di Funzione identifica un Referente per la trasparenza nell'ambito della propria struttura, che si renda parte attiva nel seguire la normativa e presidiare la pubblicazione tempestiva e veritiera dei dati, assicurando la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, l'omogeneità nonché la facile accessibilità delle informazioni, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

I Referenti per la trasparenza operano in stretto contatto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con l'obiettivo di coordinare le proprie azioni al disegno complessivo previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici del Consorzio, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.

Il dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.>>

2. ACCESSO CIVICO

2.1 Nozione

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (v. oltre).

Per **“accesso civico semplice”** si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito *web*, alla sezione “Amministrazione/Società trasparente” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).

Il nuovo comma 2 di tale disposizione (risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) ha introdotto il cd. **“accesso civico generalizzato” (o “accesso generalizzato”)**, stabilendo che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*.

L'ente ha adottato uno specifico **“Regolamento per l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'accesso civico”**.

L'art. 5 del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (c.d. “Decreto trasparenza”), nel testo in vigore, prevede quanto segue:

<<1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omissa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>

2.2 Cos'è l'accesso civico e cosa si intende per “accesso semplice” e “accesso generalizzato”

Con la norma sopra richiamata il legislatore ha introdotto la nozione di “**accesso civico**”.

Con il termine di “accesso civico semplice” si definisce il diritto, offerto a chiunque, di chiedere e ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33/2013.

Per diritto di “**accesso generalizzato**” s'intende il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis” del D.Lgs. n. 33/2013.

Tale forma di “accesso” si applica, tra l'altro, anche alle società in controllo pubblico.

L'accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3) – v. delibera A.N.AC. n. 1309 del 28.12.2016).

Questa forma di tutela: (i) è gratuita, (ii) non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, (iii) non deve essere motivata e (iv) va avanzata al responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. “accesso documentale” o “accesso ordinario”). Se ne differenzia, innanzitutto, per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia, poi, per la modalità: mentre **il diritto di accesso “ordinario”** è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Anche l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990: (i) la finalità dell'accesso documentale ex L. n. 241/1990 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; (ii) dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”; (iii) contrariamente a quanto previsto per l'accesso documentale, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”.

2.3 Come esercitare il diritto

L'esercizio del diritto di accesso – nelle forme dell'accesso “semplice” e di quello “generalizzato” – è disciplinato da apposito Regolamento interno.

Per la presentazione delle istanze possono essere utilizzati due appositi *format*:

- uno per l'accesso civico semplice;
- l'altro per l'accesso generalizzato.

Le richieste di accesso sono annotate in apposito registro, appositamente istituito secondo le indicazioni fornite dall'A.N.AC. con la delibera n. 1309 del 28.12.2016 (pubblicato periodicamente, in estratto, nella presente Sezione del sito *web* dell'ente).

Responsabili e indirizzi

Il **responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico** dell'ente è:

- la dott.ssa Roberta Gorno.

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:

- trasparenza-accessocivico@polidesign.net

Le richieste di accesso – semplice e generalizzato – possono essere presentate anche con le seguenti modalità:

- direttamente presso gli uffici dell'ente, siti in Milano, via Durando 38/A
- a mezzo fax al numero 02 2399.7206
- a mezzo posta, utilizzando il seguente indirizzo: Consorzio Polidesign, 20158 Milano, via Durando 38/A.

Il **titolare del potere sostitutivo o del riesame** dell'ente è:

- il Prof. Matteo Ingaramo (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso/esercizio del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile del diritto di accesso civico, o la **richiesta di riesame**, nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico, è il seguente:

- direzione@polidesign.net

La richiesta di riesame/esercizio del potere sostitutivo può essere presentata anche con le seguenti modalità:

- direttamente presso gli uffici dell'ente, siti in Milano, via Durando 38/A
- a mezzo fax al numero 02 2399.7206
- a mezzo posta, utilizzando il seguente indirizzo: Consorzio Polidesign, 20158 Milano, via Durando 38/A.

Il riesame può essere proposto, con le modalità sopra evidenziate, anche da parte del "controinteressato", ai sensi dell'art. 5-bis, commi 7 e 9, D.Lgs. n. 33/2013

La richiesta di riesame del controinteressato può essere presentata anche con le seguenti modalità:

- direttamente presso gli uffici dell'ente, siti in Milano, via Durando 38/A

- a mezzo fax al numero 02 2399.7206
- a mezzo posta, utilizzando il seguente indirizzo: Consorzio Polidesign, 20158 Milano, via Durando 38/A.

In ogni caso, tutte le istanze devono essere corredate da copia del documento d'identità del richiedente.

2.4 Moduli per l'esercizio del diritto

Per l'esercizio del diritto di accesso civico sono predisposti appositi moduli (v. sopra), la cui pubblicazione, unitamente al menzionato Regolamento, è effettuata sulla sotto-sezione di secondo livello "Altri contenuti – Accesso civico" della sezione "Società trasparente" del sito web aziendale.

3. INTENDIMENTI PER L'ANNO 2017

Nel corso del 2017 il Consorzio intende adeguare l'inserimento dei dati e dei documenti la cui pubblicazione è prevista dalla normativa in vigore tenendo conto delle annunciate apposite Linee guida (v. sopra).

Come precisato al paragrafo 2.1.3 – "La trasparenza" – della determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015, attualmente il Consorzio (in quanto ente "in controllo pubblico") garantisce la trasparenza sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte (nella specie: organizzazione di master universitari del Politecnico di Milano; le altre attività svolte dal Consorzio non sono invece "di pubblico interesse", avendo esse natura esclusivamente commerciale)³.

In ogni caso, il Consorzio rispetta gli obblighi di pubblicazione che possono eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad esempio in materia di appalti (ove ritenuta applicabile) o di selezione del personale.

Con riferimento all'**applicazione del codice dei contratti pubblici**, nel Manuale delle procedure approvato nella seduta del CdA del 20.12.2016 si precisa quanto segue:

<< Alla luce delle indicazioni recentemente delineate dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Cons. Stato, parere n. 968/2016 reso in merito alla disciplina di riordino delle società a partecipazione pubblica) è ragionevole ritenere che POLI.design non sia tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto pare essere in tutto e per tutto persona giuridica di diritto privato che opera come qualsiasi impresa commerciale, persegue obiettivi di equilibrio di bilancio, e non beneficia di meccanismi di ripianamento delle perdite da parte della P.A. di controllo.

Pertanto, nel seguito del Manuale sono sviluppati processi che tengano conto sia della fisionomia operativa dell'ente sia della stretta interrelazione con l'Ateneo che è P.A. in

³ Determinazione A.N.A.C. n. 8/2015, para. 2.1.3: <<... Per le società a partecipazione pubblica non di controllo, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con riferimento alle attività di pubblico interesse se effettivamente esercitate, e di cui all'art. 22, co. 3, per quanto attiene all'organizzazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.2.2.>>

sensu stretto. In sostanza, considerata la struttura di POLI.design e le sue esigenze di funzionamento che, come per qualsiasi modulo organizzativo privatistico, si associano ad obiettivi di speditezza e di agilità che non si conciliano con i processi e i meccanismi cui è vincolato l'operare della P.A., i processi del Manuale vengono razionalizzate e proceduralizzate sulla linea dei principi fondamentali che governano il regime pubblicistico degli acquisti, senza tuttavia che ciò implichi l'applicazione diretta del codice dei contratti pubblici.>>

Sarà garantita la pubblicazione dei dati e dei documenti non più attuali in apposite sotto-sezioni "Archivio" per ciascuna delle sotto sezioni di 2° livello del sito *web* del Consorzio (v. Allegato), ai sensi di legge.

La struttura della citata sezione "Società trasparente" del sito *web* del Consorzio è descritta **nell'allegato 1** del presente documento; tale struttura potrà subire modifiche in attuazione delle Linee guida e delle altre indicazioni che saranno emanate dall'A.N.A.C., oltre che per effetto di eventuali modifiche normative.

In particolare, il Consorzio è intenzionato a svolgere le seguenti attività e azioni:

1. portare a compimento il processo di **informatizzazione ai fini della trasparenza**, cominciato nel corso del 2015, con l'utilizzo delle basi di dati amministrative, per esporre direttamente le informazioni di interesse pubblico previste dalla normativa;
2. **monitorare il processo di adozione delle misure** atte ad assicurare la conformità alle prescrizioni in tema di trasparenza amministrativa;
3. revisionare i **flussi informativi** necessari al costante "aggiornamento dinamico" del sistema informativo aziendale dedicato alla trasparenza;
4. aumentare la **sinergia** delle attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, nel rispetto dei reciproci ruoli complementari, in collaborazione con i responsabili delle strutture organizzative del Consorzio;
5. organizzare, all'interno del Consorzio, **iniziative formative e informative**, per sensibilizzare il personale e i collaboratori sul tema della trasparenza, oltre che sul connesso tema della prevenzione della corruzione;
6. aggiornare la **mappatura delle attività** interessanti i temi indicati al precedente punto 5;
7. tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, il Consorzio individuerà al proprio interno, ove necessario, un **soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche** ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito *web* "Società trasparente" e saranno riportati nel prossimo aggiornamento del presente documento.

4. ALLEGATO

- Struttura della sezione “Società trasparente” del sito www.polidesign.net

Milano,

Il legale rappresentante

Prof. Giuliano Simonelli

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Prof. Matteo O. Ingaramo

ALLEGATO 1 – STRUTTURA DELLA SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE” DEL SITO WWW.POLIDESIGN.NET

[Home](#) > [Società trasparente](#)

Società trasparente

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le Delibere CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione - www.anticorruzione.it) n. 50/2013 e n. 77/2013 riordinano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti soggetti alla speciale disciplina (in particolare, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea). Con riferimento agli obblighi in materia di trasparenza riguardanti gli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, si richiama la determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». I suindicati provvedimenti disciplinano le modalità per la strutturazione della sezione denominata "Società trasparente": questa sezione, al cui interno sono contenuti dati, informazioni e documenti, sarà costantemente adeguata alla normativa che sarà emanata in materia e il suo contenuto sarà implementato e aggiornato dalle strutture competenti.

Di seguito le sotto-sezioni di primo livello articolate ai sensi della normativa vigente.

Sezione	Sotto-sezione - 1^ Livello	Sotto-sezione - 2^ Livello
1 Società trasparente		
	2 Disposizioni generali	

Contenuti
(Riferimenti
normativi e
regolamentari)

		Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 - Delibera ANAC n. 50/2013
		Atti generali	Art. 12, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013
		Oneri informativi per cittadini e imprese (n/a)	Art. 34, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Attestazioni della struttura analoga all'OIV	Art. 14, c. 4, lett. g), D.Lgs. n. 150/2009 - Delibera ANAC n. 77/2013 - Determinazione ANAC n. 8/2015

3	Organizzazione		
		Organi di indirizzo	Artt. 14, D.Lgs. n. 33/2013. Risposta ANAC a specifico quesito. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013 - Delibera ANAC n. 66/2013
		Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali - n/a	
		Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013
		Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013

4	Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Consulenze e collaborazioni	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
5	Personale		
		Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2 (e art. 41, c. 2,3, per SSN) del D.Lgs. n. 33/2013. Delibera ANAC n. 144/2014

		Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, (art. 41, c. 2,3 per SSN) del d.lgs. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013
		Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013
		Tassi di assenza	Art. 16, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013
		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013
		Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013

		Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013
		Struttura analoga all'OIV	Art. 10, c. 8 lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015
6	Bandi di concorso		Art. 19, del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Personale	
		Personale ...	
		Collaborazioni ...	
7	Performance	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1	Artt. 10, c. 8 lett. b) e 20, c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013
8	Enti controllati		
		Enti pubblici vigilati - n/a	Art. 22, c. 1 lett. a), 22, c. 2, 3, D.Lgs. n. 33/2013 - Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1

		Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
		Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
		Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
	Attività e procedimenti		
		Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013
		Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
		Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013
		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
9	Provvedimenti		
		Provvedimenti dell'organo di indirizzo	Art. 23 del d.lgs. 33/2013
		Provvedimenti dirigenti	Art. 23 del d.lgs. 33/2013
	Controlli sulle imprese - n/a	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1	Art. 25 del d.lgs. 33/2013
10	Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013

	Avvisi di preinformazione	
	Delibera a contrarre	
	Gare in concorso	
	Gare concluse	
	Avvisi di aggiudicazione	
	Bandi e avvisi per appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali	
	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	
	Avvisi sistema di qualificazione	
	Riepilogo Contratti stipulati nel 2015	
	Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32	
	Riepilogo contratti d.lgs. n. 33/2013 art. 37 e l. 190/2012	
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	
		Criteri e modalità
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 e art. 27 del d.lgs. 33/2013

11	Bilanci		Art. 29, c. 1, 2 del d.lgs. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Bilancio preventivo e consuntivo	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
12	Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - n/a	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
13	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Patrimonio immobiliare	Art. 30 del d.lgs. 33/2013
		Canoni di locazione e affitto	Art. 30 del d.lgs. 33/2013
14	Servizi erogati	Controlli e rilievi distinti per anno	Art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
		Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013
		Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013

		Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
		Liste di attesa	Art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013
	Pagamenti dell'amministrazione		
		Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013
		IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013
	Opere pubbliche - n/a		Art. 38, D.Lgs. n. 33/2013
	Pianificazione e governo del territorio - n/a		Art. 39, D.Lgs. n. 33/2013
15	Informazioni ambientali		Art. 40, D.Lgs. n. 33/2013

	Strutture sanitarie private accreditate - n/a		Art. 41, c. 4 del d.lgs. 33/2013
	Interventi straordinari e di emergenza - n/a		Art. 42 del d.lgs. 33/2013
16	Altri contenuti - Accesso civico (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) (**)		Art. 5 - Delibera ANAC n. 50/2013
17	Altri contenuti - Corruzione (**)		Art. 1, L. n. 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC 72/2013)
		Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	FAQ ANAC 21.3
		Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	
		Atti di accertamento delle violazioni interne all'Ente	
		Segnalazioni di illecito - whistleblower	
18	Altri contenuti - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012 (**)		D.Lgs. n. 231/2001

Codice etico
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
Segnalazione di presunte violazioni del Codice etico e del Modello

(*) V. Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013

(**) Integra il contenuto dell'Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013